



COMUNE DI LODI
(Provincia di Lodi)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Raffaele Sandolo, Presidente, dalla Dott.ssa Mariella Dell'Oca e dal Dott. Vittorio Gianotti, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12 gennaio 2016, riunitosi in data odierna in collegamento telefonico, per prendere in esame l'ipotesi di costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza relativamente all'anno 2016 ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. artt. 40-bis e 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI

- l'art. 5, comma 3, del CCNL del 23/12/1999 così come modificato dall'art. 4, comma 3, del CCNL del 22/02/2006, che testualmente recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile istituiti ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n.286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- gli artt. 40-bis e 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 aventi per oggetto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa rispetto ai vincoli della contrattazione collettiva nazionale e con riguardo agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, Dott. Giuseppe Demuro nonché dal funzionario del Servizio Personale, Sig.ra Ornella Cirtoli, e trasmessa con mail del 2 febbraio 2017, che consiste in:

- determinazione dirigenziale n. 1727 del 30/12/2016 avente ad oggetto "Costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2016 - area dirigenti"
- relazione illustrativa e tecnico - finanziaria degli aspetti procedurali - normativi su costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell'area della dirigenza dell'anno 2016 a firma del Dott. Giuseppe Demuro;

4. l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate è stato effettuato in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del vigente CCDI del 13/05/2014 che, a suo tempo, è stato sottoposto al controllo di compatibilità degli oneri derivanti dallo stesso accordo contrattuale da parte dell'allora Collegio dei Revisori dei Conti e sul quale lo stesso organo di revisione ha espresso il parere ai sensi di legge e di normativa contrattuale;

CONSIDERATO CHE

5. la norma di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 23/12/1999 nonché le disposizioni di cui agli artt. 40-bis e 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono l'obbligo di espressione del parere da parte dell'organo di revisione solo nel caso di sottoscrizione di nuova ipotesi di contratto collettivo decentrato: infatti, le verifiche ed i controlli a cui è chiamato il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti riguardano la compatibilità degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa rispetto ai vincoli di bilancio (annuale e pluriennale) nonché ai limiti della contrattazione nazionale; anche il disposto dell'art. 40, comma 3-sexies, prevede che le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, che l'organo di revisione è chiamato a verificare ed a certificare, vengano redatte solo a corredo delle ipotesi di accordo decentrato stipulate;

ACCERTATO CHE

6. non vi è stato nessun nuovo accordo integrativo per l'area dirigenziale relativamente all'anno 2016 in quanto, come dichiarato nella relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, l'ipotesi di costituzione del fondo è stata effettuata in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del CCDI del 13/05/2014 e non è stata effettuata nessuna ulteriore integrazione di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999, rispetto a quanto già costituito con il predetto CCDI;


tutto ciò premesso, esaminato e rilevato, il Collegio dei Revisori dei Conti

PRENDE ATTO

dell'ipotesi di costituzione ed erogazione del fondo delle risorse decentrate per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza relativamente all'anno 2016, non essendo tenuto ad esprimere alcun parere. Ciò detto, considerati i seguenti aspetti:

- l'elevata sproporzione tra le risorse fisse (163.261,00 euro) e le risorse variabili (235.477,00 euro);
- l'entità delle risorse variabili ed in particolare di quelle costituite ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 1999, pari a 252.213,00 euro, di cui 96.556,00 euro per attivazione di nuovi servizi sul CCDI 2008; 33.707,00 euro per rideterminazione dell'assetto organizzativo dell'Ente - CCDI 2003; e 121.950,00 euro riferiti al CCDI 2007;
- le risorse di cui sopra non sono oggetto di contrattazione annuale, ma riferendosi a CCDI di annualità pregresse, costituiscono una sorta di risorse consolidate e stabili;

il Collegio dei Revisori dei Conti pone all'attenzione del Commissario Straordinario del Comune di Lodi la necessità di effettuare, preventivamente all'effettiva erogazione, le necessarie verifiche e gli opportuni accertamenti sulla regolarità amministrativa e procedurale del fondo delle risorse decentrate per l'area della



dirigenza relativamente all'anno 2016, con particolare riguardo alle integrazioni delle risorse variabili effettuate ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999, di cui agli accordi decentrati previdenti.

Si mette in evidenza, infatti, che le anomalie più gravi e ricorrenti, sotto il profilo quali-quantitativo, delle erogazioni dei fondi decentrati dell'area dirigenziale degli enti locali hanno riguardato ed interessano le modalità applicative dell'integrazione prevista dall'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999. Questa norma prevede che *"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale in dotazione organica"*. La norma, come agevolmente si può notare, è speculare a quella prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999 per il personale del comparto.


E' opportuno, pertanto, ribadire i presupposti applicativi delle risorse decentrate di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 19999, distinguendo le due ipotesi considerate nella disposizione contrattuale:

- 1) aumento stabile dei posti di dotazione organica dirigenziale;
- 2) attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, senza incrementi della dotazione organica dirigenziale;

La prima fattispecie prevede, ai fini dell'incremento delle risorse, sia l'istituzione di nuovi posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica, sia l'avvenuta assunzione di dirigenti sui nuovi posti creati; poiché le nuove risorse si ricollegano alla necessità di garantire il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei nuovi posti dirigenziali, esse si consolidano e sono confermate nei fondi degli esercizi finanziari successivi al loro primo inserimento.

Ai fini dell'applicazione della seconda fattispecie è richiesta l'effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti: solo se l'aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, allora l'incremento potrà essere confermato anche per gli anni successivi. Volendo specificare ancor meglio il concetto: l'aumento del trattamento retributivo accessorio del personale con qualifica dirigenziale non può dipendere da una decisione unilaterale dell'Amministrazione, che decida di riconoscere un peso maggiore ad alcune funzioni, in mancanza di accertati e dimostrati incrementi delle funzioni che a quei dirigenti sono demandate. Di conseguenza, l'incremento delle risorse può essere inserito nel fondo, e confermato per gli anni successivi, solo laddove esso sia correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi (ad esempio, per effetto di un trasferimento o di una delega di funzioni da parte di un ente sovraordinato), e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, non essendo sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del "peso" economico delle medesime funzioni.

L'apposito servizio della Ragioneria generale dello Stato ha rilevato, durante le verifiche ispettive di enti



locali anche della Regione Lombardia, gravi irregolarità correlate alla totale assenza di motivazioni degli incrementi degli accordi contrattuali integrative, con particolare riguardo all'art. 26, comma 3, del CCNL del 1999. Molto spesso, negli enti sottoposti a verifica, è stato adottato il procedimento inverso: prima si è deciso quanto erogare come salario accessorio, e soltanto successivamente, su quella base, si è determinato il fondo, colmando il deficit di risorse attraverso un'applicazione "elastica" dell'art. 26, comma 3, del CCNL 1999.

Il Collegio dei Revisori intende evidenziare al Commissario Straordinario quanto sopra riportato per sottolineare il rischio di un mancato rispetto delle condizioni richieste dalla clausola contrattuale di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999 relativamente ai previgenti accordi contrattuali dell'area della dirigenza presso il Comune di Lodi nonché al vigente CCDI sottoscritto in data 13/05/2014; le irregolarità potrebbero essere sia sotto il profilo procedurale (necessità che l'integrazione di cui alla citata norma contrattuale sia oggetto di contrattazione annuale), sia in ordine all'attivazione di nuovi servizi che all'effettivo miglioramento dei servizi dell'Ente. Relativamente a quest'ultimo aspetto, i Revisori vogliono sottolineare che sarebbe necessario verificare che gli atti mediante i quali l'Amministrazione Comunale di Lodi ha approvato, nel passato (con particolare riguardo ai CCDI del 2007, 2008 e 2014), l'incremento del fondo ex art. 26, comma 3, del CCNL 1999 non siano stati genericamente motivati, bensì siano stati correlati all'attivazione di nuovi servizi e/o all'effettivo miglioramento dei servizi esistenti, in linea con le circolari esplicative dell'ARAN e quindi che abbiano formato oggetto di:

- analisi dei bisogni dell'utenza;
- individuazione degli obiettivi da conseguire con fissazione degli standard di risultato e dei tempi di realizzazione;
- rilevanza dei risultati attesi
- preventiva approvazione dei criteri di verifica dei risultati.
- individuazione delle risorse secondo criteri trasparenti e ragionevoli;
- esame ed illustrazione analitica delle motivazioni e delle quantificazioni di tali risorse nelle relazioni tecnico-finanziarie allegati ai predetti CCDI.

In questo senso, i Revisori chiedono al Commissario Straordinario di ricostruire gli incrementi ex art. 26, comma 3, del CCNL 1999 che le Amministrazioni Comunali di Lodi hanno applicato nei previgenti CCDI e nel vigente CCDI del 2014.


Si allega, infine, al presente verbale la documentazione prodotta dall'Ente e trasmessa dalla Sig.ra Ornella Cirtoli del Servizio Personale del Comune di Lodi a mezzo mail del 2 febbraio 2017, nonché le circolari ARAN (n. A II 62 del 04/09/2012 e n. A II 99 del 05/09/2012) sugli orientamenti applicati del contratto dell'area dirigenza di Regioni ed Enti Locali.

Dott. Sandolo Raffaele

Dott.ssa Mariella Dell'Oca

Dott. Vittorio Gianotti


Presidente





Componente



Componente







CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comuneditodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E METODO Ufficio PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1727 DEL 30/12/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2016 – AREA
DIRIGENTI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 38 del 19/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e pluriennale 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016/2019, nonché tutte le ulteriori e successive deliberazioni di approvazione delle modifiche ed integrazioni resesi nel tempo necessarie;
- di Giunta Comunale n. 106 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2016/2018 ed il Piano delle Performance, nonché tutte le ulteriori e successive deliberazioni di approvazione delle modifiche ed integrazioni resesi nel tempo necessarie;

PREMESSO che, il responsabile del procedimento in oggetto a questo provvedimento è il sottoscritto dirigente Giuseppe Demuro;

CONSIDERATO che:

- l'art. 26 del CCNL Area Dirigenti sottoscritto il 23.12.1999 definisce l'utilizzo delle risorse

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

- dette risorse, destinate al finanziamento degli istituti sopra descritti, devono essere annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite nel medesimo articolo 26;

PRESO e DATO ATTO che il Commissario Straordinario con proprio atto in data 29 dicembre u.s., ha determinato le risorse variabili da inserire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti demandando a questo dirigente la costituzione del fondo anno 2016 con la precisazione che le risorse variabili individuate con la citata deliberazione saranno disponibili solo a seguito della certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del dlgs. 165/2001, resa dal Collegio dei Revisori del Conto;

VISTO l'art. 1, comma 236 della L.N.208/2015 che ha testualmente previsto: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

VISTA la circolare del MEF n.12 del 23/03/2016, la quale, pur essendo indirizzata agli Enti ed organismi pubblici, può rappresentare un utile strumento applicativo anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001, soggette ai nuovi vincoli sulle risorse decentrate. In particolare vengono riportate le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all'art. 1, comma 236 della legge 208/2015:

- per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n.20/2015, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 come convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e smi;
- per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015;

CONSIDERATO, ancora, che a tal fine, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento. Quindi, mentre per il

2015 si deve far riferimento ai dati effettivi (presenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre), per il 2016 (anno di riferimento), per il calcolo della riduzione proporzionale del fondo, si devono considerare i seguenti dati:

- 1 gennaio 2016= n. dipendenti in servizio
- 31 dicembre 2016 = n. dipendenti in servizio – n. cessazioni programmate + n. assunzioni effettuabili nell'anno in base alla normativa vigente.

PRESO ATTO che dall'interpretazione prevalente ne discende che il fondo per l'anno 2016, deve essere ridotto di un importo pari sia all'ammontare delle riduzioni inserite nel fondo anno 2015 (riduzione permanente) riduzione permanente effettuata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del dl 78/2010, come convertito dalla legge n.122/2010 (riduzioni per cessazioni di personale), e sia della nuova riduzione effettuata ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 236 della L.n.208/2015;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del "fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2016 area dirigenza", formato dalla parte stabile e dalla parte variabile sul cui totale viene applicata la decurtazione stabile operata nell'anno 2015 e la nuova riduzione come calcolata con le modalità previste nella citata circolare n.12 del 23.03.2016 MEF che, come da relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'anno 2016 allegata al presente provvedimento non comporta ulteriore decurtazione;

TENUTO CONTO, ancora, che:

- il fondo 2016 così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e il comma 557 quater della legge n. 296/2006;
- il bilancio di previsione 2016 è improntato al rispetto del patto per l'anno in corso;

EVIDENZIATO che:

- l'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente per l'anno 2015 risultata inferiore al 50%
- è stato osservato quanto disposto dal DL 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2016 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CONSIDERATO quindi che la riduzione applicata, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della L. n. 122/2010, sulle risorse 2016, è la sola riduzione storicizzata pari ad € **88.608,00**;

RITENUTO pertanto, procedere alla costituzione definitiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, relativa all'anno 2016, dando atto che il fondo stesso è il risultato delle integrazioni previste dalle norme contrattuali, per un ammontare complessivo di € **310.130,00**, come dettagliatamente riportate nella richiamata relazione illustrativa e tecnico finanziaria, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

DATO ATTO che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTI:

l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;

gli art. 4,5,6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;

ATTESTATO quanto previsto:

dall'art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;

dall'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

NULLA OSTANDO alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate

DETERMINA

- di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016 di cui all'art. 26 del CCNL sottoscritto il 23/12/1999 relativamente al personale dirigente di questo Ente, come da relazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un ammontare complessivo di € **310.130,00**;
- di dare atto che le risorse variabili saranno disponibili solo a seguito certificazione dei Revisori del Conto, ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del dlgs 165/2001;
- di dare atto che il fondo così come determinato trova imputazione ai capitoli attinenti la spesa di personale del bilancio 2016;
- di destinare al Fondo Pluriennale Vincolato 2017 tutte le risorse che andranno ad avanzo del fondo 2016 così come costituito;
- di trasmettere il presente atto alle OO.SS.;

Si dà atto infine, che

- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;

- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

**Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AREA DIRIGENZA – COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO – ANNO 2016–

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la Dirigenza viene quantificato secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del CCNL 98/2001, art. 1 del CCNL 2000/2001, art. 23 del CCNL 2002/2005 – biennio economico 2002/2003 e art. 4, comma 4 del CCNL 2002/2005 – biennio economico 2004/2005, art. 16 del CCNL 2006-2009 - biennio economico 2006-2007, art. 5 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2008- 2009, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis del Decreto n. 78/2010 e delle prescrizioni di cui art. 1, comma, 236 legge 208/2015.

Il fondo è determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del CCDI del 13/5/2014.

Le modalità e i riferimenti normativi utilizzati per la quantificazione delle disponibilità finanziarie sopra descritte sono dettagliati analiticamente nel prospetto di determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 2016 (come sotto evidenziato) e del quale è stata fornita solo comunicazione alle OO.SS. poichè così come previsto all'art. 2 del CCDI, non è stato previsto apposito preventivo confronto in quanto non vi sono le condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999 (art. 4, lett. e, CCNL 23 dicembre 1999).

Le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato avverrà conformemente a quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del CCNL 23 dicembre 1999 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2007 e 13 maggio 2014.

QUANTIFICAZIONE:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	
Risorse fisse	
101.095,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera a) CCNL 1998 importo indennità posizione e risultato corrisposto anno 1998
0,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera b) CCNL 1998 attuazione art. 43 l.449/97
0,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera c) CCNL 1998 risparmi art.2, comma 3, dlgs 29/93
3.400,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera d) CCNL 1998 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)
0,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera e) risorse finalizzate (ex legge Merloni)

0,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera f) processi di decentramento
4.638,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera g) CCNL 1998 Ria e maturato economico cessati
0,00	risorse articolo 26 – comma 5 – rid. stabile org. dir.
4.680,00	risorse articolo 23 – comma 1 – CCNL 22 febbraio 2006 – incremento valore economico retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali (n.9 posizioni per 520,00)
7.813,00	risorse articolo 23 – comma 3 – CCNL 22 febbraio 2006 – 1,66 monte salari 2001 per la quota relativa alla dirigenza
10.296,00	risorse articolo 4 – comma 1 – CCNL 15.05.2007 - incremento valore economico retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali coperte all'1.1.2005 (n.9 posizioni x 1.144,00)
5.095,00	risorse articolo 4 – comma 4 – CCNL 15.05.2007 – incremento risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 0,89% del monte salari dell'anno 2003 per la quota relativa alla dirigenza
5.499,00	risorse articolo 5 comma 1 – CCNL 03.08.2010 Incremento della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1.1.1999 (n.9 x 611,00)
16.439,00	risorse articolo 5 – comma 4 - – CCNL 03.08.2010 incremento risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 0,73% del monte salari anno 2007 per la quota relativa alla dirigenza
4.306,00	risorse articolo 16 comma 1 – CCNL 22.02.2010 – incremento della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.1997 (n.9x478,4)
163.261,00	Totale risorse fisse
	Risorse variabili
3.264,00	risorse articolo 26 – comma 2 – CCNL 1998 fino ad un max 1,2% monte salari dirigenza anno 1997
252.213,00	risorse art. 26 – comma 3 – CCNL 23.12.1999 risorse riorganizzazione o nuovi servizi di cui : €.96.555,73 per attivazione nuovi servizi contratto decentrato anno 2008 € 33.707,65 per rideterminazione assetto organizzativo dell'Ente ed in relazione all' accordo decentrato area dirigenza del 12 giugno 2003 € 54.200,00 in aumento di 67.750,00.= somma riferita all'anno 2007 come da contratto decentrato sottoscritto
0,00	risorse articolo art. 26 – comma 5- quota non superiore al 6% del minore importo iscritto a Bilancio derivante da riduzione stabile di posti d'organico della qualifica dirigenziale (dall'1.7.2002)
255.477,00	totale
- 20.000,00	Riduzione Risorse ex art. 26 – comma 3 – CCNL 23.12.1999 – al fine di contenere l'importo del fondo nell'ambito del tetto di spesa del personale sostenuto nell'anno 2009.Inizio decurtazione fondo anno 2010

235.477,00	Totale risorse variabili
398.738,00	Totale fondo posizione e risultato

	RIDUZIONE PERMANENTE	€.88.608,00
	Applicazione art.9, comma 2bis, dl. 31 maggio 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122. Riduzione proporzionale in relazione al personale in servizio e alle cessazioni così come da circolare n.12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato calcolata per gli anni 2011-2012-2013-2014	
	RIDUZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA, 236 LEGGE 208/2015 per anno 2016	0,00
	Risorse decentrate stabili	€.163.261,00
	Risorse decentrate variabili	€.235.477,00
	Totale	€.398.738,00
	Riduzione articolo 9 (riduzione permanente ex art. 1, comma 456, legge 147/2013 legge di stabilità 2014)	€.88.608,00
	Riduzione ai sensi art. 1, comma, 236 legge 208/2015 per anno 2016	0,00
	Totale finale	€.310.130,00

La riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, si prende atto che il Collegio dei Revisori in data 22 dicembre 2015 ha fornito apposita certificazione in merito alla correttezza del relativo calcolo, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015.

Calcolo della riduzione del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 208/2015

Applicazione art. 1 comma 236, L.208/2015. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2016 della Ragioneria Generale dello stato.

ANNO 2015

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2015

Dirigenti 6

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015

Dirigenti 6

Consistenza media anno 2015

$(6+6) : 2 = 6$

la relazione illustrativa e tecnico finanziaria e la certificazione del Collegio dei Revisori saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lodi nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente-personale-contrattazione integrativa.

Il Dirigente del Settore 1 Amministrazione Generale

Organizzazione e Metodo

(DEMURO dott. Giuseppe)

ANNO 2016

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2016

Dirigenti 6

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016 (PRESUNTA)

Dirigenti 6

Consistenza media anno 2016

$$(6+6) : 2 = 6$$

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo

$$\text{Media 2015: } 6 \text{ sottratto Media 2016: } 6 = 0$$

$$0 / 6 \text{ (media 2015)} * 100 = 0 \% \text{ riduzione percentuale}$$

FONDO 2015 calcolato con riduzione art.9, comma 2 bis, d.l. 78/2010 come convertito in legge n.122/2010 (riduzione pari ad euro 88.608,00) :

$$312.263,00 - 2.133,00 \text{ (Merloni 2015)} = 310.130,00$$

$$\text{Fondo 2016} - 310.130,00 * 0 \% = \text{Ammontare riduzione fondo 2016} = 0$$

$$\text{Fondo 2016} - (310.130,00 - 0) = \underline{\underline{310.130,00}}$$

Il fondo 2016 non può superare €.310.130,00

Costituzione del fondo

Fondo anno 2016 rideterminato a seguito dell'applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge 208/2015	Fondo anno 2015 rideterminato a seguito dell'applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122.
€.310.130,51	€.312.263,00

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato ai capitoli attinenti la spesa di personale del bilancio 2016. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Per completezza di informazione si precisa che, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori del contenuto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria:

il dirigente del Settore 1 Amministrazione Generale – Organizzazione e Metodo adotterà atto dirigenziale di costituzione definitiva del “fondo dirigenti” per l’anno 2016